



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 agosto 2009
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0248 (AVC)**

**9921/09
ADD 10**

**SY 1
MED 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

PARTE II DELL'ALLEGATO VII

ORGANISMI DELLA SIRIA
CHE SI OCCUPANO DI APPALTI PUBBLICI

PARTE II.A DELL'ALLEGATO VII

ENTI A LIVELLO CENTRALE

Enti che aggiudicano appalti conformemente al presente accordo

FORNITURE

Soglie Siria:

260 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 130 000 DSP tre anni dopo tale data

SERVIZI

Soglie Siria:

260 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 130 000 DSP tre anni dopo tale data

OPERE

Soglie Siria:

10 000 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 5 000 000 DSP tre anni dopo tale data

ELENCO DEGLI ENTI:

Ministero della Difesa

Ministero degli Interni

Ministero degli Esteri

Ministero dell'Istruzione superiore

Ministero dell'Amministrazione locale e dell'ambiente

Ministero del Lavoro e degli affari sociali

Ministero del Turismo

Ministero dei Trasporti

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Istruzione

Ministero delle Finanze

Ministero dell'Agricoltura e della riforma agraria

Ministero delle Risorse petrolifere e minerarie

Ministero dell'Energia elettrica

Ministero degli Alloggi e dell'edilizia

Ministero dell'Economia e del commercio

Ministero dell'Industria

Ministero degli Espatriati

Ministero della Sanità

Ministero dell'Informazione

Ministero dei Beni religiosi

Ministero della Cultura

Ministero delle Telecomunicazioni e della tecnologia

Ministero dell'Irrigazione

PARTE II.B DELL'ALLEGATO VII

ENTI GOVERNATIVI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Enti che aggiudicano appalti conformemente al presente accordo

FORNITURE

Soglie Siria:

400 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 200 000 DSP tre anni dopo tale data

SERVIZI

specificati nell'allegato VII, parte II.D

Soglie Siria:

400 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 200 000 DSP tre anni dopo tale data

OPERE

specificate nell'allegato VII, parte II.E

Soglie Siria:

10 000.000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 5 000 000 DSP tre anni dopo tale data

ELENCO DEGLI ENTI:

Autorità centrale di controllo e ispezione

Commissione nazionale di pianificazione

Istituto per la pianificazione

Centro per l'apprendimento della lingua inglese

Consiglio di Stato

Ufficio centrale di statistica

Istituto intermedio di statistica di Damasco e Lattakia

Autorità generale per il telerilevamento

Commissione generale per gli affari ambientali

Commissione generale per il Consiglio consultivo/amministrazione dei casi attinenti al diritto nazionale

Istituto giudiziario

Tutti i governatorati del paese (municipalità comprese)

Commissione generale per la meteorologia

Commissione generale per la radio e la televisione

Istituto intermedio di giornalismo

Istituto intermedio per la stampa

Tutte le università nazionali

Ospedali statali

Commissione generale di medicina nucleare

Istituto superiore per la gestione d'impresa

Università virtuale

Istituto nazionale per l'amministrazione pubblica

Istituti di educazione fisica

Commissione generale per l'edilizia scolastica

Direzione generale delle antichità

Istituto superiore per le arti drammatiche

Istituto intermedio per le arti applicate

Istituto superiore di musica

Commissione generale degli ospedali centrali di Damasco

Commissione generale per l'assicurazione sanitaria

Istituto medico intermedio

Commissione generale dell'ospedale di Damasco

Commissione generale dell'ospedale Ibn Khaldoun di Aleppo

Commissione generale dell'ospedale Ibn Sina

Autorità generale per il controllo finanziario

Direzione generale delle dogane

Direzione generale per i beni immobili

Istituto intermedio affiliato al Ministero dell'Agricoltura e della riforma agraria

Centro per i test e la ricerca industriali

Centro per l'amministrazione e lo sviluppo della produttività

Centri di formazione professionale

Istituti intermedi affiliati al Ministero dell'industria

Commissione specifiche e misure

Commissioni generali per la realizzazione dei progetti turistici

Istituti intermedi alberghieri

PARTE II.C DELL'ALLEGATO VII

ALTRI ENTI

Enti che aggiudicano appalti conformemente al presente accordo

FORNITURE

Soglie Siria:

800 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 400 000 DSP tre anni dopo tale data

SERVIZI

specificati nell'allegato VII, parte II.D

Soglie Siria:

800 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 400 000 DSP tre anni dopo tale data

OPERE

specificate nell'allegato VII, parte II.E

Soglie Siria:

10 000 000 DSP alla data di applicabilità degli articoli da 68 a 72 del presente accordo e del relativo allegato VII e 5 000 000 DSP tre anni dopo tale data

ELENCO DEGLI ENTI:

Gli enti aggiudicatori che sono autorità o imprese pubbliche e che svolgono una o più attività tra quelle sottoelencate:

- (a) messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
- (b) messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
- (c) messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
- (d) messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri terminali di trasporto;

- (e) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti urbani per ferrovia¹, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo, conformemente alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni².

Le autorità o le imprese pubbliche elencate nell'appendice dell'allegato VII, parte II.B e parte II.C: enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile, enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica, enti aggiudicatori nel settore dei servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o autobus, enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali ed enti aggiudicatori per le infrastrutture dei porti marittimi o interni, nonché per gli altri terminali di trasporto soddisfano i criteri suddetti.

¹ Esclusi gli enti elencati nell'allegato VI della direttiva 93/38/CEE.
² GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

PARTE II.D DELL'ALLEGATO VII

SERVIZI

Sono compresi i seguenti servizi dell'elenco universale dei servizi contenuto nel documento dell'OMC MTN.GNS/W/120:

Settore	N. di riferimento classificazione centrale dei prodotti
Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta	712 (tranne 71235), 7512, 87304
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci, escluso il trasporto della posta	73 (tranne 7321)
Trasporto della posta per via terrestre, escluse le ferrovie, e per via aerea	71235, 7321
Servizi di telecomunicazione	752* (tranne 7524, 7525, 7526)
Servizi finanziari	Ex 81
a) servizi assicurativi	812, 814
b) servizi bancari e d'investimento**	
Servizi informatici e servizi connessi	84
Servizi di contabilità e di revisione finanziaria	862
Ricerca di mercato e sondaggi di opinione	864
Consulenza in materia di gestione e servizi connessi	865, 866***

Settore	N. di riferimento classificazione centrale dei prodotti
Servizi d'architettura; servizi di ingegneria e di ingegneria integrata, urbanistici e paesaggistici; servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari	874, 82201 - 82206
Servizi pubblicitari e tipografici sulla base di un onorario o di un contratto	88442
Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	94

-
- * esclusi i servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso e satellite.
- ** esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi ad emissione, vendita, acquisto o trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali. In Finlandia i pagamenti degli enti pubblici (spese) devono essere effettuati tramite un determinato ente creditizio (Postipankki Ltd) o attraverso il sistema di postagiuro finlandese. In Svezia i pagamenti degli enti pubblici e quelli a loro favore devono essere effettuati tramite il sistema di postagiuro svedese (Postgiro).
- *** esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
-

PARTE II.E DELL'ALLEGATO VII

SERVIZI NEL SETTORE EDILE

Per "contratto di servizi nel settore edile" s'intende un contratto mirante all'esecuzione, con qualsivoglia mezzo, di opere d'ingegneria civile o di costruzione di edifici ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC).

Elenco della divisione 51, CPC

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISIC
SEZIONE 5			COSTRUZIONI E LAVORI DI COSTRUZIONE: TERRA	
DIVISIONE 51			LAVORI DI COSTRUZIONE	
511			Lavori di pre-edificazione sul cantiere	
	5111	51110	Ricognizione del sito	4510
	5112	51120	Lavori di demolizione	4510
	5113	51130	Lavori di pulitura e preparazione del cantiere	4510
	5114	51140	Lavori di scavo e rimozione di terra	4510
	5115	51150	Lavori di preparazione del sito per l'estrazione	4510
	5116	51160	Montaggio d'impalcature	4520
512			Lavori di costruzione di edifici	
	5121	51210	Di una o due abitazioni	4520
	5122	51220	Di varie abitazioni	4520
	5123	51230	Di grandi magazzini o edifici industriali	4520
	5124	51240	Di edifici commerciali	4520

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISIC
	5125	51250	Di edifici per attività d'intrattenimento pubblico	4520
	5126	51260	Di alberghi, ristoranti e simili	4520
	5127	51270	Di edifici scolastici	4520
	5128	51280	Di edifici adibiti alla sanità pubblica	4520
	5129	51290	Di edifici di altro tipo	4520
513			Lavori di costruzione d'ingegneria civile	
	5131	51310	Di autostrade (tranne le autostrade sopraelevate), strade urbane e extraurbane, ferrovie e piste aeroportuali	4520
	5132	51320	Di ponti, autostrade sopraelevate, tunnel e sottopassaggi	4520
	5133	51330	Di canali, porti, dighe e altre opere idrauliche	4520
	5134	51340	Di condotti, linee di comunicazione e linee elettriche (cavi) a lunga distanza	4520
	5135	51350	Di condotti e cavi locali; lavori ausiliari	4520
	5136	51360	Di costruzioni per l'estrazione e la manifattura	4520
	5137		Di costruzioni sportive e ricreative	
		51371	Di stadi e terreni sportivi	4520
		51372	Di altri impianti sportivi e ricreativi (es. piscine, campi da tennis, campi da golf)	4520
	5139	51390	Opere d'ingegneria non classificate altrove	4520
514	5140	51400	Assemblaggio ed edificazione di costruzioni prefabbricate	4520
515			Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale	
	5151	51510	Edificazione di fondamenta, compresi i piloni	4520

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISIC
	5152	51520	Trivellazione di pozzi d'acqua	4520
	5153	51530	Lavori di copertura e impermeabilizzazione esterna	4520
	5154	51540	Strutture in calcestruzzo	4520
	5155	51550	Centinatura e erezione di strutture in acciaio (compresa la saldatura)	4520
	5156	51560	Lavori di muratura	4520
	5159	51590	Altri lavori di costruzione speciali per il settore commerciale	4520
516			Lavori d'installazione	
	5161	51610	Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento d'aria	4530
	5162	51620	Installazione di tubature idrauliche e di canalizzazioni	4530
	5163	51630	Costruzione di impianti a gas	4530
	5164		Opere di elettricità	
		51641	Installazione di cavi e impianti elettrici	4530
		51642	Installazione d'impianti di allarme antincendio	4530
		51643	Installazione d'impianti di allarme antifurto	4530
		51644	Installazione di antenne residenziali	4530
		51649	Altri lavori di elettricità	4530
	5165	51650	Lavori di isolamento (cavi elettrici, acqua, riscaldamento, insonorizzazione)	4530
	5166	51660	Opere di recinzione e installazione di ringhiere	4530

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISIC
	5169		Altri lavori d'installazione	
		51691	Installazione di ascensori e scale mobili	4530
		51699	Altri lavori d'installazione non classificati altrove	4530
517			Lavori di completamento e rifinitura di edifici	
	5171	51710	Posa in opera di vetrate e installazione di vetri di finestre	4540
	5172	51720	Lavori d'intonacatura	4540
	5173	51730	Lavori di pittura	4540
	5174	51740	Lavori di piastrellamento di pavimenti e pareti	4540
	5175	51750	Altri lavori di ricopertura di pavimenti e pareti, tappezzeria di pareti	4540
	5176	51760	Lavori di falegnameria di legno e metallo e di carpenteria	4540
	5177	51770	Lavori di decorazione interiore	4540
	5178	51780	Lavori di ornamentazione	4540
	5179	51790	Altri lavori di completamento e rifinitura di edifici	4540
518	5180	51800	Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore	4550

APPENDICE DELLA PARTE II.B E II.C
DELL'ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE,
DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Tutti gli enti pubblici responsabili dell'approvvigionamento idrico e del sistema fognario dei diversi governatorati del paese.

Tutte le società responsabili dello smaltimento delle acque di scarico dei diversi governatorati del paese.

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE,
DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Azienda generale per la produzione e il trasporto di energia, nonché le società e le infrastrutture pubbliche ad essa associate in tutti i governatorati.

Azienda generale per la distribuzione e lo sfruttamento di energia, nonché le società pubbliche ad essa associate in tutti i governatorati.

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI
DI FERROVIA URBANA, TRAM, FILOBUS O AUTOBUS

Società pubblica del porto di Tartous

Società pubblica del porto di Lattakia

Società pubblica Syrian Arab Airlines

Società di trasporto nazionali in tutti i governatorati del paese.

Azienda generale delle ferrovie siriane

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE
DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Società generale dell'aviazione civile

ENTI AGGIUDICATORI PER LE INFRASTRUTTURE
DEI PORTI MARITTIMI O INTERNI, NONCHÉ
PER GLI ALTRI TERMINALI DI TRASPORTO

Società generale per il porto di Tartus

Società generale per il porto di Lattakia

PARTE II.F DELL'ALLEGATO VII

MEZZI UTILIZZATI DALLA SIRIA PER RENDERE PUBBLICI I BANDI DI GARA

Il bollettino ufficiale degli avvisi

Giornali locali

Ambasciate siriane in altri paesi

Ambasciate estere e relative sezioni commerciali situate in Siria

Sito web: www.alnashra.org

ALLEGATO VIII

PARTE A

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini delle presenti regole, si intende:
 - a) per "consulente", una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
 - b) per "Parte attrice", la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 79 del presente accordo;
 - c) per "Parte convenuta", la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui ai titoli da II a V del presente accordo;
 - d) per "collegio arbitrale", un collegio costituito ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del presente accordo;

- e) per "rappresentante di una Parte", il funzionario o altro soggetto incaricato da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro ente statale di una Parte;
 - f) per "giorno", un giorno di calendario.
2. Salvo altrimenti disposto, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di composizione delle controversie, in particolare delle udienze.

COMUNICAZIONI

3. Richieste, avvisa, comunicazioni scritte o altri documenti sono trasmessi, da una delle Parti o dal collegio arbitrale con ricevuta, per raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio.
4. Ciascuna Parte fornisce all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri una copia di ogni sua comunicazione scritta. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico.

5. Tutte le notifiche sono effettuate e recapitate rispettivamente al Ministero degli affari esteri della Siria e alla direzione generale Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per il recapito di un documento cada in un giorno festivo della Siria o della Comunità, il documento può essere recapitato il giorno lavorativo successivo.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

8. a) Qualora, in forza dell'articolo 81 del presente accordo, la composizione del collegio avvenga per estrazione a sorte, entrambe le Parti devono presenziarvi.
- b) Salvo diversamente convenuto, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni ritenute rilevanti dalle Parti o dal collegio arbitrale, tra cui gli onorari e il rimborso spese degli arbitri, che in genere vengono fissati in base alle tariffe dell'OMC.

9. a) Salvo diversamente convenuto tra le Parti, al collegio arbitrale viene conferito il seguente mandato di esaminare, in funzione delle disposizioni pertinenti del presente accordo, la questione sottoposta al Comitato commerciale, decidere in merito alla compatibilità delle misure in causa con i titoli da II a V del presente accordo e pronunciare la sentenza di cui all'articolo 85 del medesimo.
- b) I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le regole consuetudinarie di interpretazione del diritto pubblico internazionale, tra cui la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tenendo in debito conto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i rispettivi obblighi.
- c) Le Parti trasmettono tempestivamente al collegio arbitrale tutti i mandati decisi di comune accordo.

COMUNICAZIONI INIZIALI

10. La Parte attrice deposita le sue comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta deposita la sua replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione scritta iniziale.

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente il potere di prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
12. Salvo diversamente disposto dal presente regolamento interno, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione, telefono, fax o collegamento informatico compresi.
13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alla fase deliberativa del collegio arbitrale, cui tuttavia, su autorizzazione del collegio stesso, possono presenziare gli assistenti.
14. La stesura delle decisioni e/o delle sentenze è di esclusiva competenza del collegio arbitrale.
15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal presente regolamento, il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata che non contrasti con il titolo V del presente accordo.

16. Qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile nell'ambito del procedimento o introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

UDIENZE

17. Dopo aver sentito le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora delle udienze e le notifica per iscritto alle Parti. Quando l'udienza è pubblica, queste informazioni vengono rese pubbliche dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.
18. Salvo diversamente concordato tra le Parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Siria o a Damasco se la Parte attrice è la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri.
19. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle Parti.

20. Alle udienze sono presenti tutti gli arbitri.
21. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare alle udienze:
- a) i rappresentanti di una Parte;
 - b) i consulenti di una Parte;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
 - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo il rappresentante e il consulente di una Parte possono rivolgersi al collegio arbitrale.

22. Non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna Parte deposita l'elenco dei nomi delle persone che procederanno a esposizioni o argomentazioni orali in udienza per suo conto, nonché degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza.

23. Salvo diversamente disposto dalle Parti, le udienze dei collegi arbitrali sono pubbliche. Se le Parti si accordano perché l'udienza si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle stesse, che essa sia almeno parzialmente pubblica. Tuttavia, il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni commerciali riservate.
24. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Deduzioni:

- a) deduzioni della Parte attrice;
- b) deduzioni della Parte convenuta.

Controdeduzioni:

- a) replica della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

25. Il collegio arbitrale può interrogare le Parti in qualsiasi momento dell'udienza.
26. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, da trasmettere alle Parti quanto prima.
27. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna Parte può depositare osservazioni scritte aggiuntive in merito a qualsiasi questione sorta durante l'udienza.

DOMANDE SCRITTE

28. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi fase del procedimento. Entrambe le Parti ricevono una copia delle domande rivolte dal collegio.
29. Ciascuna Parte inoltre fornisce all'altra una copia della sua risposta scritta alle suddette domande. Ciascuna Parte può inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra entro cinque giorni dalla data in cui queste sono state comunicate.

RISERVATEZZA

30. Le Parti rispettano il carattere riservato delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse a norma del punto 23. Ciascuna Parte mantiene il riserbo sulle informazioni che l'altra Parte ha comunicato come riservate al collegio arbitrale. Qualora una Parte trasmetta al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta ad una Parte di divulgare la propria posizione.

CONTATTI UNILATERALI

31. Il collegio arbitrale non incontra una Parte né si mette in contatto con la medesima in assenza dell'altra Parte.
32. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.

RUOLO DEGLI ESPERTI

33. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può sollecitare informazioni e consulenze tecniche da persone o organismi che ritenga idonei. Queste informazioni vengono comunicate alle Parti affinché esse possano fare commenti in proposito.
34. Qualora venga chiesta una relazione scritta di un esperto, tutti i termini del procedimento arbitrale restano sospesi dalla data in cui la relazione è richiesta alla data di presentazione della medesima al collegio arbitrale.

COMUNICAZIONI *AMICUS CURIAE*

35. Salvo diverso accordo tra le Parti, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché esse siano inoltrate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio, risultino concise e in ogni caso non superiori a 15 cartelle dattiloscritte, eventuali allegati compresi, e riguardino direttamente la questione di fatto e di diritto esaminata dal collegio.

36. La comunicazione deve contenere una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisare l'interesse della persona nel procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti a norma dell'articolo 90 del presente accordo.

37. Nella sentenza del collegio arbitrale vengono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. In tale ambito, il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nelle comunicazioni suddette. Le comunicazioni di questo tipo ricevute dal collegio arbitrale vengono sottoposte alle Parti affinché possano fare osservazioni in merito.

CASI URGENTI

38. Nei casi urgenti di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del presente accordo, il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

39. Prima di trasmettere la sua comunicazione scritta iniziale nell'ambito di un procedimento arbitrale, ciascuna Parte provvede, entro un termine ragionevole, ad informare per iscritto l'altra Parte e il collegio arbitrale della lingua in cui saranno formulate le sue comunicazioni scritte e orali.
40. Ciascuna Parte provvede, sostenendone i costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte nella lingua prescelta dall'altra.
41. La Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue prescelte dalle Parti.
42. Le sentenze del collegio arbitrale sono emesse nella o nelle lingue prescelte dalle Parti.

43. I costi relativi alla traduzione della sentenza arbitrale sono sostenuti dalle Parti in parti uguali.
44. Le Parti possono fare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente al presente regolamento.

COMPUTO DEI TERMINI

45. Qualora, in applicazione del punto 7, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è ricevuto dall'altra Parte, ogni termine la cui determinazione dipenda dalla ricezione del documento si calcola dalla data di ricezione più recente.

PARTE B

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente codice di condotta valgono le seguenti definizioni:
 - a) "membro": un membro di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 81 del presente accordo;
 - b) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 80 del presente accordo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 81 del presente accordo;
 - c) "assistente": una persona che, su incarico di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - d) "procedimento": salvo indicazione contraria, un procedimento arbitrale di cui al titolo V del presente accordo;
 - e) "personale": rispetto ad un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, fatta eccezione per gli assistenti del membro.

RESPONSABILITÀ VERSO LA PROCEDURA

2. I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono adempiere gli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

3. Prima di essere nominato membro del collegio arbitrale ai sensi del titolo V, capitolo III, articolo 81 del presente accordo, il candidato è tenuto a dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato deve compiere, nei limiti del ragionevole, tutti gli sforzi volti ad individuare tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al comitato commerciale unicamente le questioni attinenti a violazioni attuali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminati dalle Parti.

5. Dopo la nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere, nei limiti del ragionevole, tutti gli sforzi volti ad individuare gli interessi, le relazioni o fatti di cui al punto 3 e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato commerciale affinché siano esaminati dalle Parti.

FUNZIONI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

6. In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
7. Ciascun membro può esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per addivenire ad una sentenza. Esso non può delegare ad altri l'incarico di decidere.
8. Ciascun membro deve adottare tutte le misure volte a garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza e ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.
9. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEI MEMBRI

10. Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità; esso non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore delle critiche.
11. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, incorrere in obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, ad una corretta esecuzione delle sue funzioni.
12. Nessun membro può trarre vantaggio dalla propria posizione in seno al collegio arbitrale per servire qualsiasi interesse personale o privato; esso è tenuto ad evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che terzi si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13. Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ciascun membro è tenuto ad evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire qualsiasi interesse finanziario tale da influire sulla sua indipendenza o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità.

OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI

15. Ciascun ex membro è tenuto ad evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni o che avrebbe tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

16. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative ad un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi o nell'intento di nuocere ad interessi di terzi.
17. Nessun membro può divulgare una sentenza di un collegio arbitrale prima della pubblicazione della medesima a norma del titolo V, capitolo III, articolo 86, paragrafo 11, del presente accordo.
18. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le decisioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.
